

**VECCHIO STATUTO****NUOVO STATUTO**

<p><b>Art. 1 – COSTITUZIONE</b></p> <p>Ai sensi della L. 164 del 1992 è costituito un Consorzio volontario di tutela del vino Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene di cui ai <b>D.P.R. 2 aprile 1969 e 12 giugno 1985</b> denominato "Consorzio Tutela Vino Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene".</p> <p>Il Consorzio è un'associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle Denominazioni di Origine dei relativi vini, costituito a norma del D.M. 4 giugno 1997, n. 256.</p> <p>Esso è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.</p>	<p><b>Art. 1. COSTITUZIONE</b></p> <p>Il Consorzio volontario denominato "Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco" è stato originariamente costituito in Treviso nella sede della Camera di Commercio il 07 giugno 1962 con rogito del notaio Dott. Leandro Biadene, registrato a Treviso il 26 giugno 1962, n° 4503 Volume 208, di raccolta n° 6459, repertorio n° 12042, con il nome di "Consorzio del vino Prosecco dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene"; statuto successivamente modificato nelle Assemblee dei Soci il: 21 febbraio 1973 in Solighetto, con rogito notaio Enrico Sartorio Repertorio 46309, Registrato a Conegliano il 13 marzo 1973 al n° 1141, mod.I° vol. 140; 10 febbraio 1984 in Solighetto, con rogito del notaio Alberto Sartorio Repertorio 1092, Registrato a Treviso il 01 marzo 1984 al n° 2133; 10 dicembre 1986 in Solighetto, con rogito del notaio Alberto Sartorio Repertorio 3679, Registrato a Treviso il 19 dicembre 1986, al n° 10025; 02 dicembre 1993 in Solighetto, con rogito del notaio Alberto Sartorio Repertorio 12926, registrato a Conegliano il 21 dicembre 1993, al n° 1825 serie 1°; 12 maggio 2001 in Solighetto, con rogito del notaio Alberto Sartorio, registrato a Conegliano il 29 maggio 2001, al n° 1016 serie 1°.</p> <p>Il presente statuto discende dall'originario e dalle versioni successivamente modificate nel rispetto della normativa vigente ed è modificato ai sensi del D.lgs. n.61/10 e DM 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela.</p> <p>A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall'art. 17 commi 1 e 4 del D.lgs. 61/2010 il Consorzio assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 125/sexdecies § 1 lett. b) del Reg. CE 1234/2007.</p> <p>Se autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 61/2010, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione tutelata, nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori della stessa denominazione, anche non aderenti.</p> <p>Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes" è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010 e successive modifiche.</p> <p>Esso è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.</p>
<p><b>Art. 2. DURATA</b></p> <p>Il Consorzio ha durata sino al 2040 salvo proroga.</p>	<p><b>Art. 2. DURATA E SEDE</b></p> <p>Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.</p> <p>Il Consorzio ha sede legale in Pieve di Soligo (Treviso).</p> <p>L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.</p>

<p><b>Art. 3. SEDE</b>  Il Consorzio ha sede legale in Solighetto di Pieve di Soligo (TV), via Roma n. 7 (ex Villa Brandolini).  L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.</p>	
<p><b>Art. 4. SCOPI</b>  Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel:</p> <p>1) tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla <b>Denominazione di Origine del Vino Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene</b>.  nonché:</p> <p>2) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a denominazione di cui alla L. 164 del 1992 e relativi regolamenti, in particolare:</p> <p>a) collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164 del '92;</p> <p>b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della denominazione, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione della denominazione stessa.</p> <p>c) praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme disciplinari di produzione, nonché tutelare la denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, anche costituendosi parte civile;</p> <p>d) attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico e dell'immagine;</p> <p>e) collaborare e/o partecipare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati.</p> <p>f) adottare e detenere marchi collettivi nell'interesse degli utilizzatori della Denominazione ed attuarne la relativa difesa.</p> <p>3) Il consorzio inoltre può:</p> <p>a) proporre la disciplina regolamentare della rispettiva Denominazione del vino;</p> <p>b) espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali, Camera di Commercio I.A.A. in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23 della legge 164 del 1992 e di quant'altro di competenza dei predetti enti in materia di vini a denominazione;</p> <p>c) curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione;</p> <p>d) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;</p>	<p><b>Art. 3. SCOPI E COMPITI</b></p> <p>Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco è un Ente senza scopi di lucro, costituito tra le categorie professionali interessate alla denominazione tutelata.</p> <p>1) Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nella:</p> <p>a. tutela, promozione, valorizzazione, vigilanza e cura generale degli interessi relativi alla Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco, e potrà occuparsi, come previsto dal 1° comma dell'art. 17 del D.lgs. 61/2010 e successive modificazioni, della tutela, promozione, valorizzazione, vigilanza e cura generale degli interessi relativi alle IG ed altri vini di pregio prodotti nel territorio di competenza;</p> <p>nonché:</p> <p>2) Se riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. 61/2010 il Consorzio ha lo scopo di:</p> <p>a. Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP/IGP tutelata/e;</p> <p>b. espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico e dell'immagine;</p> <p>c. collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;</p> <p>d. svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.</p> <p>3) Se riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.lgs. 61/2010, il Consorzio, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio stesso.</p> <p>Il Consorzio svolge inoltre tutte le attività e i compiti ad esso attribuiti dalla normativa nazionale e comunitaria, ed in particolare:</p> <p>- organizza e coordina le attività delle categorie interessate alla produzione, delle uve, del vino e delle</p>

<p>e) collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia sia più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;</p> <p>f) collaborare a consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;</p> <p>g) aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri, anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;</p> <p>h) previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del D.M. 4/6/97 n. 256.</p> <p>Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può inoltre richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164 del 1992 nei confronti dei propri associati.</li> <li>- l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21 della legge 164 del 1992.</li> </ul>	<p>bottiglie della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione della denominazione stessa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definisce, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;</li> <li>- espleta ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale delle diverse produzioni a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con gli Organismi di controllo per i dati occorrenti;</li> <li>- coordina l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presenta le relative istanze ufficiali agli organi preposti;</li> <li>- svolge ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario, per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti la denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e all'impiantistica dei vigneti, tutelando il territorio e vigilando - anche a livello urbanistico - sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;</li> <li>- istituisce e coordina, come Ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie.</li> </ul> <p>4) in particolare, a titolo meramente esemplificativo, ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgere, secondo le direttive del MIPAAF, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia della denominazione tutelata dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;</li> <li>- curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine, fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione, cura la realizzazione di prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d'autore;</li> <li>- collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;</li> <li>- fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione delle denominazioni di competenza.</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l'utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 61/10. Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati;</li> <li>- svolgere attività di presentazione, promozione delle denominazioni di cui all'art. 1 all'interno di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Veneto ed al di fuori di questa;</li> <li>- assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la diffusione dei vini a denominazione tutelati, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;</li> <li>- favorire sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini di cui all'art. 1 e dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Veneto, in abbinamento agli stessi vini.</li> <li>- Il Consorzio ha adottato fin dalla sua fondazione un proprio marchio, che è stato inserito nel 2009 nel disciplinare di produzione come logo della Denominazione.</li> </ul> <p>In attuazione a quanto previsto all'art.17 comma 4 del D.lgs. 61/10, l'uso di tale marchio, in abbinamento inscindibile con la denominazione, spetterà a tutti gli utilizzatori della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco.</p> <p>Il Consorzio è titolare di altri Marchi collettivi ed il Consiglio di Amministrazione potrà anche in futuro proporre altri marchi, per contraddistinguere le denominazioni tutelate.</p> <p>I Marchi consortili, anche diversamente declinati, potranno essere utilizzati anche per contraddistinguere l'oggettistica promozionale ed altri prodotti e servizi del territorio.</p> <p>5) Inoltre, il Consorzio può organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal D.lgs. 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.</p> <p>Più in dettaglio, tali attività si possono configurare nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collaborare con L'Ispettorato Centrale per la tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, in raccordo con la Regione Veneto per elaborare ed attuare il programma di vigilanza;</li> <li>- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio;</li> <li>- tra i vari compiti il Consorzio, come previsto dal DM 16.12.2010, potrà sottoporre ad analisi chimiche ed organolettiche i prodotti di propria competenza, prelevati prevalentemente nella fase di commercio, al fine di espletare le attività di vigilanza previste e per verificare la</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>loro rispondenza con quanto previsto dal disciplinare di produzione.</p> <p>6) Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 61/10, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle denominazioni di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. (art. 9 del DM 16.12.2010 – Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela).</p> <p>Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Art. 5. REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE</b></p> <p>Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione d'origine tutelate dal Consorzio che esercitano una o più attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento), ed in particolare:</p> <p>a) gli imprenditori agricoli, singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;</p> <p>b) gli imprenditori commerciali e cooperative cantine sociali che attuano la vinificazione ed eventualmente l'imbottigliamento;</p> <p>c) tutti coloro che nell'ambito della zona di produzione e vinificazione esercitano l'imbottigliamento, del vino tutelato.</p> <p>L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla denominazione e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:</p> <p>1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;</p> <p>2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;</p> <p>3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori, Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;</p> <p>4) per i viticoltori e per i relativi enti associativi, gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo Albo dei Vigneti della Denominazione <b>“Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene”</b>;</p> <p>5) l'indicazione delle attività produttive effettivamente svolte;</p> <p>6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;</p> <p>7) la dichiarazione di consentire al Consorzio ed a enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della L. 675 del 1996, per fini:</p> <p>a) contabili, amministrativi e statistici,</p> <p>b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.</p> <p>Qualora la domanda di iscrizione nella categoria dei produttori venga presentata – nell'interesse dei propri soci - da una cooperativa, essa dovrà contenere, per ogni socio conferente iscritto all'Albo dei vigneti della Denominazione Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, le indicazioni richieste al comma precedente ai n. 1,2,3,4.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.</p> <p>Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità ed i termini indicati all'articolo 23.</p>	<p><b>Art. 4. REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE</b></p> <p>Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione d'origine tutelata dal Consorzio, sottoposti al sistema di Controllo di cui al D.lgs. 61/2010, che esercitano una o più attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento), ovvero:</p> <p>a) gli imprenditori agricoli, singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;</p> <p>b) gli imprenditori commerciali e cooperative cantine sociali che attuano la vinificazione ed eventualmente l'imbottigliamento;</p> <p>c) tutti coloro che esercitano l'imbottigliamento, del vino tutelato.</p> <p>Per cooperativa di viticoltori o associazione di produttori si intende la struttura o organismo associativo avente la disponibilità dell'uva di viticoltori proprietari e/o conduttori conferenti, sia parziali che totali.</p> <p>L'adesione di queste imprese, se supportata da espresse deleghe dei singoli, comporta l'automatica iscrizione al Consorzio dei soci conferenti - qualora non siano già iscritti o non richiedano l'adesione a titolo individuale - che vengono pertanto considerati nella categoria <b>“viticoltori”</b>.</p> <p>I soci viticoltori delle cooperative, partecipano al consorzio per il tramite dell'ente conferitario rappresentato dal proprio legale rappresentante.</p> <p>Il viticoltore conferente totale o parziale può associarsi al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.</p> <p>La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve, mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.</p> <p>L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla denominazione e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:</p> <p>1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;</p> <p>2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;</p> <p>3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori, Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;</p> <p>4) per i viticoltori e per i relativi enti associativi, gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo Schedario Viticolo della Regione Veneto della Denominazione <b>“Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco”</b>;</p> <p>5) l'indicazione delle attività produttive effettivamente svolte in conformità alle autorizzazioni richieste dalla legge;</p> <p>6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dagli eventuali regolamenti.</p> <p>Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.</p> <p>All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.</p> <p>Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato con le modalità ed i termini indicati all'articolo 22.</p>
<p><b>Art. 6. SOCI ONORARI</b>  Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'assemblea del Consorzio, di farne parte. L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso.  Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma non di voto.  Ai Soci Onorari non si applicano gli articoli 7-8-9-10-11-12 dello statuto.</p>	<p><b>Art. 5. QUOTA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTO ANNUALE</b></p> <p>Per l'associazione al Consorzio è dovuta, una tantum, dai nuovi soci una quota di ammissione.</p> <p>1) L'entità della quota, da determinare con delibera del Consiglio di amministrazione in misura anche diversificata per le diverse categorie, dovrà essere sopportabile per i richiedenti e comunque in misura non superiore al doppio del contributo annuo previsto;</p> <p>2) La quota sarà calcolata in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.</p> <p>3) Ove un socio, successivamente al suo ingresso nel Consorzio, estenda la propria attività a categorie diverse da quelle per cui ha pagato la tassa di ammissione, dovrà integrare tale tassa con un ulteriore versamento riferita alla sua nuova sfera di attività.</p> <p>4) Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di</p>

	<p>ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.</p> <p>Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse denominazioni all'interno del Consorzio.</p> <p>Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.</p> <p>Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.</p> <p>La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, in casi eccezionali, con adeguata motivazione e con concreto vantaggio della D.O. tutelata potrà escludere dal pagamento della quota di ammissione, alcuni soggetti o intere categorie di soggetti. L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci, suddivisa anche tra le diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.</p> <p><b>Contributo annuale</b></p> <p>La commisurazione del prodotto ottenuto, ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve venire effettuata sulla base delle denunce presentate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente, fornite dal produttore o dagli Enti preposti e dalla struttura di Controllo incaricata, relative alla Denominazione tutelata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i produttori di uva in base alle denunce relative alle uve aventi titolo dell'anno precedente;</li> <li>- per i vinificatori in base alle denunce del vino a Denominazione di Origine vinificato nell'anno precedente;</li> <li>- per gli imbottiglieri in base al numero di bottiglie certificate pari a 1 0,75.</li> </ul> <p>1) Per il calcolo del contributo annuale, si applica il contributo base alla somma delle unità di conto individuate secondo le seguenti proporzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per i produttori di uva una unità di conto per ogni 100 quintali di uva o frazione.</li> <li>b) per i vinificatori una unità di conto per ogni 70 ettolitri o frazione.</li> <li>c) per gli imbottiglieri una unità di conto per ogni 5.000 bottiglie o frazione.</li> </ul> <p>2) Il contributo annuale è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I° - contributo relativo alla attività di Valorizzazione;</li> <li>II° - Contributo relativo alla attività di Tutela e Vigilanza;</li> <li>III° - Contributo relativo alla attività di servizio ai soci.</li> </ul> <p>I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio, sono tenuti al pagamento dei soli contributi di cui ai punti I° e II°, relativamente alle funzioni erga omnes.</p> <p>Ove al Consorzio venissero affidate le funzioni di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.lgs. 61/2010, all'associato spetta una riduzione del contributo annuale pari all'intero</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>importo della quota contributiva che deve essere obbligatoriamente corrisposta ai sensi del relativo decreto ministeriale.</p> <p>La somma delle unità di conto detenute da ogni singolo socio per le varie categorie verrà moltiplicata per il contributo unitario, individuato sulla base del prodotto complessivo ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare.</p> <p>Il calcolo delle unità di conto spettanti a ciascun socio e l'ammontare del contributo unitario dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno e sarà valido per le Assemblee che si terranno nei dodici mesi successivi.</p> <p>Nel caso di cooperative di viticoltori, o associazioni di produttori, o cantine sociali, il contributo annuale è commisurato alla quantità di prodotto denunciato dal soggetto collettivo.</p> <p>La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo unitario, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente (o nell'ultima campagna di cui sono noti i dati), così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi o dalla Struttura di controllo incaricata.</p> <p>3) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Art. 7. OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI</b>  Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.</li> <li>2) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni.</li> <li>3) versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto ottenuto e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.</li> </ol> <p>La commisurazione del prodotto ottenuto, ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve venire effettuata sulla base delle denunce presentate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i produttori di uva in base alle denunce relative alle uve aventi titolo dell'anno precedente;</li> <li>- per i vinificatori in base alle denunce del vino a Denominazione di Origine vinificato nell'anno precedente;</li> <li>- per gli imbottiglieri in base al vino imbottigliato avente titolo risultante dal registro di imbottigliamento.</li> </ul> <p>applicando il contributo base alla somma delle unità di conto individuate secondo le seguenti proporzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per i produttori di uva una unità di conto per ogni 100 quintali di uva o frazione.</li> <li>b) per i vinificatori una unità di conto per ogni 70 ettolitri o frazione.</li> <li>c) per gli imbottiglieri una unità di conto per ogni 5000 bottiglie o frazione.</li> </ol> <p>Le unità di conto come sopra individuate potranno venire modificate con delibera dell'Assemblea Ordinaria. Ove al Consorzio venissero affidate le funzioni di cui all'art. 21 della L. 164/92, all'associato spetta una riduzione del contributo annuale pari all'intero importo della quota contributiva che deve essere obbligatoriamente corrisposta ai sensi del relativo decreto ministeriale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.</li> <li>5) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.</li> <li>6) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.</li> </ol> <p>Non è ammesso il recesso nei primi tre esercizi dall'iscrizione.</p>	<p><b>Art. 6. OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI</b>  Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;</li> <li>b) versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto ottenuto e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>c) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;</li> <li>d) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.</li> <li>e) Ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.</li> <li>f) Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, la cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale è tenuta a comunicare annualmente e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate.</li> <li>g) Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.</li> <li>h) L'impegno del socio a far parte del Consorzio si intende assunto per un triennio ed è tacitamente rinnovato. Il consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso. In caso che il recesso avvenga nei primi tre anni di associazione, il socio dovrà corrispondere il 75% dei contributi del triennio, calcolati sull'ultima quota dovuta, questo al fine di salvaguardare gli impegni pluriannuali dei programmi operativi realizzati e il sostegno di costi fissi funzionali all'attività del Consorzio.</li> </ol>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Art. 8. SANZIONI</b></p> <p>Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata.</p> <p>Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:</p> <p>a) censura con diffida;</p> <p>b) sanzioni pecuniarie fino a un numero ..... di volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione.</p> <p>c) esclusione dal Consorzio.</p> <p>Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.</p> <p>I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.</p> <p>Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'articolo 23.</p> <p>Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.</p>	<p><b>Art. 7. SANZIONI</b></p> <p>Il Consorzio vincola i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata.</p> <p>Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:</p> <p>a) censura con diffida;</p> <p>b) sanzioni pecuniarie fino a un massimo di tre volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione;</p> <p>c) esclusione dal Consorzio.</p> <p>Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.</p> <p>I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.</p> <p>Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al Collegio dei Probiviri, nei modi e termini previsti dall'art. 22.</p> <p>Il ricorso non sospende la sanzione, ma il Collegio dei Probiviri, convocato senza indugio dal Presidente del Consorzio, può disporre la sospensione per gravi e giustificati motivi.</p> <p>Il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento</p>

	<p>utile, si pronuncia con decisione motivata.</p> <p>Le decisioni del Collegio dei Probiviri possono essere impugnate dal socio nei casi e con la procedura di cui al successivo art. 22, che prevede il ricorso ad un Collegio arbitrale che giudicherà nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 2 lett. h) del Decreto del DM 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela).</p> <p>Qualora il consorzio sia stato delegato alla gestione e distribuzione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato, le aziende che non abbiano provveduto al pagamento delle medesime nei tempi stabiliti, potranno ottenere ulteriori forniture di fascette solo con il loro pagamento contestuale.</p>
<p><b>Art. 9. PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO</b></p> <p>La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.</p> <p>In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti o in sospeso ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.</p>	<p><b>Art. 8. PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO</b></p> <p>La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.</p> <p>In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti o in sospeso ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.</p>
<p><b>Art. 10. RECESSO</b></p> <p>Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:</p> <p>a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;</p> <p>b) nel caso di dimissioni;</p> <p>c) negli altri casi normativamente previsti.</p> <p>La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione spedita entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 7.</p>	<p><b>Art. 9. RECESSO</b></p> <p>Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:</p> <p>a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;</p> <p>b) nel caso di dimissioni;</p> <p>c) negli altri casi normativamente previsti.</p> <p>La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione spedita entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.</p>
<p><b>Art. 11. DECADENZA</b></p> <p>Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:</p> <p>a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;</p> <p>b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;</p> <p>c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.</p> <p>Nel caso di decesso del Consorziato o di cessione della proprietà o dell'azienda, gli eredi aventi diritto o gli altri aventi causa possono presentare domanda di subentro che costituisce provvisoriamente titolo per far parte del Consorzio con gli stessi diritti e doveri del defunto o del precedente proprietario.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda di subentro entro tre mesi e comunicarne l'esito ai richiedenti.</p> <p>Nel caso la richiesta venga accolta gli interessati saranno tenuti, oltre al versamento della quota fissa di iscrizione</p>	<p><b>Art. 10. DECADENZA</b></p> <p>Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:</p> <p>a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;</p> <p>b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;</p> <p>c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.</p> <p>Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art. 5.</p>

<p>per l'accesso ai servizi del Consorzio, al pagamento dei contributi già dovuti dal loro dante causa.</p> <p>Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all'articolo 23.</p>	
<p><b>Art. 12. ESCLUSIONE</b></p> <p>Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;</li> <li>sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;</li> <li>abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;</li> <li>senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;</li> <li>svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;</li> <li>negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.</li> </ol> <p>L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.</p> <p>Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A. R.</p> <p>L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti nell'articolo 23.</p>	<p><b>Art. 11. ESCLUSIONE</b></p> <p>Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;</li> <li>sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;</li> <li>abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;</li> <li>senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;</li> <li>svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;</li> <li>negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.</li> </ol> <p>L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.</p> <p>Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A. R.</p> <p>L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio dei Probiviri ed eventualmente al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 22.</p>
<p><b>Art. 13. ORGANI</b></p> <p>Sono organi del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'Assemblea generale dei consorziati;</li> <li>il Consiglio di amministrazione;</li> <li>il Presidente del Consorzio;</li> <li>il Collegio sindacale;</li> </ul>	<p><b>Art. 12. ORGANI</b></p> <p>Sono organi del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'Assemblea generale dei consorziati;</li> <li>il Consiglio di amministrazione;</li> <li>il Presidente del Consorzio;</li> <li>il Collegio sindacale;</li> <li>il Collegio dei Probiviri.</li> </ul>

<p><b>Art. 14. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA</b></p> <p>All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;</li> <li>2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;</li> <li>3) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;</li> <li>4) approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio di qualità e gli eventuali regolamenti interni;</li> <li>5) nominare i Revisori dei conti, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, e il suo Presidente, stabilendone il compenso;</li> <li>6) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;</li> <li>7) ratificare le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai Soci;</li> <li>8) modificare le unità di conto come individuate al punto 3) dell'art. 7;</li> <li>9) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.</li> </ol> <p>Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio di amministrazione per deliberare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;</li> <li>b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;</li> <li>c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativi nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.</li> </ol>	<p><b>Art. 13. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA</b></p> <p>All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;</li> <li>2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie e sulla relazione dell'attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;</li> <li>3) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;</li> <li>4) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;</li> <li>5) approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio e gli eventuali regolamenti interni;</li> <li>6) nominare i componenti del Collegio Sindacale, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, e il suo Presidente, con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili, stabilendone il compenso;</li> <li>7) nominare il Collegio dei Probiviri;</li> <li>8) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;</li> <li>9) ratificare le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai Soci;</li> <li>10) modificare le unità di conto come individuate al punto 1 dell'art. 5;</li> <li>11) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.</li> <li>12) approvare le proposte di modifica del disciplinare di produzione della denominazione tutelata;</li> <li>13) approvare le proposte di nuove doc o docg la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati della denominazione tutelata.</li> </ol> <p>Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio di amministrazione per deliberare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;</li> <li>b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;</li> <li>c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relative nomine, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.</li> </ol>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Art. 15. MODALITÀ DI VOTO</b></p> <p>All'assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.</p> <p>I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunciate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, con le modalità previste al punto 3) dell'articolo 7 per il calcolo del contributo annuale.</p> <p>Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.</p> <p>Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di 5 soci ad eccezione delle cooperative che possono rappresentare unitariamente tutti i propri soci conferenti prodotto aventi titolo non presenti in proprio o per delega conferita da altri soci.</p> <p>I voti spettanti nella categoria produttori a ciascuna cantina sociale sono pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti rappresentati in assemblea, per l'uva avente titolo, calcolati con le modalità previste al punto 3) dell'art. 7 per il calcolo del contributo periodico.</p> <p>Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto all'articolo 17.</p>	<p><b>Art. 14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è indetta sia in via ordinaria sia straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.</p> <p>La convocazione avviene tramite lettera, telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'ordine del giorno.</p> <p>In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi e i sospesi, alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15 e, in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.</p> <p>L'assemblea straordinaria è validamente costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;</li> <li>- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno da un terzo dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.</li> </ul> <p>La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria sia Straordinaria, può aver luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione.</p> <p>Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Art. 16. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b>  L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria sia straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.  La convocazione avviene tramite lettera o <b>telefax</b> da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati almeno <b>dieci</b> giorni prima.  L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.  Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.  Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.  L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'articolo 15 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati <b>mentre per</b> l'assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine consortile. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.  La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria sia straordinaria, può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.  Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p><b>Art. 15 – MODALITÀ DI VOTO</b></p> <p>All'assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.  I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunziate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, con le modalità previste al punto 1 dell'articolo 5 per il calcolo del contributo annuale.  Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.  Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di 5 soci.  Ciascun consorziato ha diritto ad un voto ponderale e cumulativo rapportato alla quantità di prodotto ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.  Il suo "monte voti complessivo" è pertanto corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale (art. 5).  Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli soci corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.  Per quanto riguarda le cooperative, esse possono rappresentare unitariamente tutti i propri soci, che abbiano rilasciato specifica delega, conferenti prodotto aventi titolo non presenti in proprio o per delega conferita da altri soci.  I voti spettanti nella categoria produttori a ciascuna cantina sociale sono pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti rappresentati in assemblea, che abbiano rilasciato specifica delega, per l'uva avente titolo, calcolati con le modalità previste al punto 1 dell'art. 5 per il calcolo del contributo annuale.  Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



#### **Art. 17. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di **11** a un massimo di **21** membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci, **anche onorari**.

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio.

Possono partecipare a specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati sulle schede elettorali.

Il Consiglio di amministrazione uscente nomina un apposito Comitato elettorale che provvede alla composizione delle liste, sentite le categorie ed eventuali gruppi di associati identificabili in sottocategorie rappresentative di interessi omogenei, contenenti i nominativi dei candidati in numero almeno doppio rispetto al numero massimo di membri eleggibili.

Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della categoria e le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentarla nel consiglio. Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione di nuovi consiglieri appartenenti alla medesima categoria del consigliere dimissionario da sottoporre alla ratifica assembleare nel corso della adunanza successiva. Essi decadono assieme a quelli rimasti in carica.

I membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo da 4 (quattro) sedute consecutive decadono dalla carica.

I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'assemblea.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

#### **Art. 16. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 11 a un massimo di 21 membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci.

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio, ed il numero dei Consiglieri è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.

Possono partecipare a specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati sulle liste elettorali

Il Consiglio di amministrazione uscente nomina un apposito Comitato elettorale che provvede alla composizione delle liste, sentite le categorie ed eventuali gruppi di associati identificabili in sottocategorie rappresentative di interessi omogenei.

Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza e le preferenze non possono superare il numero dei due terzi dei membri destinati a rappresentarla nel consiglio.

Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o i candidati che rappresentano aziende non in regola con i contributi associativi, nonché, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

La decadenza e la sua decorrenza dovrà essere richiesta al Collegio dei Probiviri, istituito ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto.

Per la corretta classificazione dei soci, nelle tre categorie di voto, sulla base dell'attività prevalente, stabilmente svolta dal produttore, si procede come segue:

- 1) al momento della sua adesione al Consorzio, in base alle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione;
- 2) nei successivi controlli annuali, in base all'effettiva attività svolta dal socio nei tre esercizi precedenti, o diversamente nei minori periodi di durata della sua associazione al Consorzio.

Ogni eventuale passaggio dei soci da una categoria all'altra, dovrà essere verificata dal Consiglio di amministrazione.

Viticoltori; comprende i soci conduttori, a qualsiasi titolo, di vigneti dai quali ottengono la maggior parte del prodotto tutelato dal Consorzio, da essi complessivamente venduto sul mercato, sia come uve o come prodotto vinificato o imbottigliato.

Vinificatori; comprende le cooperative che svolgono l'attività di vinificazione e/o imbottigliamento dei vini tutelati dal Consorzio, provenienti prevalentemente da uve prodotte dai soci conferenti. Comprende inoltre, tutti coloro che svolgono attività prevalente di vinificazione

	<p>delle uve della denominazione tutelata.</p> <p><u>Imbottigliatori</u>; comprende i soci, diversi da quelli in precedenza citati, che svolgono le attività di imbottigliamento e l'eventuale vinificazione dei vini tutelati dal Consorzio.</p> <p>Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.</p> <p>Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Dei risultati delle elezioni sarà data notizia al corpo sociale entro 30 giorni dalla data delle stesse.</p> <p>I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>Il Presidente non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi.</p> <p>Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione di nuovi consiglieri appartenenti alla medesima categoria del consigliere dimissionario da sottoporre alla ratifica assembleare nel corso dell'adunanza successiva. Essi decadranno assieme a quelli rimasti in carica.</p> <p>I membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo per 4 sedute consecutive decadono dalla carica.</p> <p>I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'assemblea.</p> <p>Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore del Consorzio.</p>
<p><b>Art. 18. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 dei consiglieri o dal collegio sindacale.</p> <p>La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera o <b>telefax</b>, da spedirsi almeno 7 giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.</p> <p>Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p><b>Art. 17. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno 4 volte l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 dei consiglieri o dal collegio sindacale.</p> <p>La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera o telefax, da spedirsi almeno 5 giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.</p> <p>Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, o in loro assenza dal consigliere più anziano, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in</p>

	<p>apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: l'individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.</p> <p>Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.</p> <p>Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.</p>
<p><b>Art. 19. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.</p> <p>Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dall'articolo 21 della legge 164 del '92, concordando anche con l'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.</p> <p>Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione deve anche proporre annualmente all'assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preventivo ed il contributo base per il calcolo delle quote associative da richiedere ai soci a copertura.</p>	<p><b>Art. 18. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, due Vicepresidenti e un Segretario, il quale potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto; il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza qualificata prevista al punto a) del comma successivo;</li> <li>2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito del bilancio annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;</li> <li>3) redige il progetto di bilancio preventivo, con riguardo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17 comma 4 del D.lgs. 61/10;</li> <li>4) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;</li> <li>5) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;</li> <li>6) fissa la misura dei contributi annuali, previsti</li> </ol>

	<p>dall'art. 5;</p> <p>7) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 17 comma 5 del D.lgs. 61/01;</p> <p>8) nomina le Strutture tecniche collegiali e ne fissa il compenso;</p> <p>9) provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.</p> <p>E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· un Comitato Esecutivo, con le modalità di cui al successivo art. 20 del presente Statuto, precisandone attribuzioni e poteri;</li> <li>· un Comitato Tecnico, con le modalità di cui all'art. 20, precisandone attribuzioni e poteri;</li> <li>· un Comitato Promozione e Valorizzazione, con le modalità di cui all'art. 20, precisandone attribuzioni e poteri;</li> <li>· uno o più Comitati di Denominazione, specifici per le singole Denominazioni tutelate dal Consorzio, (esclusa la Docg Conegliano Valdobbiadene) da nominare secondo quanto previsto dalla normativa vigente;</li> <li>· un Comitato per la sottozona del Superiore di Cartizze, da nominare secondo quanto previsto dalla normativa vigente;</li> <li>· un Direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi.</li> </ul> <p>b) conferire, in accordo col Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;</p> <p>c) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, un'indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e l'istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio medesimo;</p> <p>d) costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi compensi;</p> <p>e) predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei Soci, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per l'esecuzione del presente Statuto;</p> <p>f) invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.</p>
<p><b>Art. 20. PRESIDENTE DEL CONSORZIO</b>  Il Presidente:  1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;  2) ha la facoltà di nominare gli avvocati e i procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;  3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;  4) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;  5) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;  6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie gli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;  7) può delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni ai Vicepresidenti e/o al Direttore.  In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vicepresidente, su precisa delega del Consiglio di amministrazione.</p>	<p><b>Art. 19. PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI E PRESIDENTE ONORARIO DEL CONSORZIO</b>  Il Presidente:  1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;  2) ha la facoltà di nominare gli avvocati e i procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;  3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;  4) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;  5) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;  6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie gli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;  7) può delegare, sentito il Consiglio di Amministrazione, alcune delle sue funzioni ai Vicepresidenti e/o al Direttore.  In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vicepresidente, su precisa delega del Consiglio di amministrazione.  Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria potrà nominare, fra le persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel raggiungimento degli scopi sociali, con la maggioranza di due terzi dei presenti, un Presidente onorario del Consorzio.  Il Presidente onorario dovrà essere invitato alle assemblee consortili; potrà partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo.</p>
<p><b>Art. 21. COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE</b>  Qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, può essere nominato un apposito Comitato per ciascuna di esse.  Il Consiglio di amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni tecniche per la cui composizione si deve tenere conto degli specifici interessi delle categorie produttive.  Tali Comitati e Commissioni sono formati da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venire integrati</p>	<p><b>Art. 20. COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE</b>  Qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, può essere nominato un apposito Comitato per ciascuna di esse.  Ove lo ritenga, il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo, che sarà composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da due o quattro consiglieri e, dal direttore. Il Comitato esecutivo avrà i poteri che il Consiglio di amministrazione stabilirà al momento della nomina. Il Comitato è presieduto dal Presidente che lo</p>

<p>con la partecipazione di esperti di provata esperienza. La presidenza spetta ad un consigliere di amministrazione. Con apposito regolamento è istituita la Commissione d'assaggio del vino tutelato.</p>	<p>convoca a sua discrezione. Le delibere sono assunte secondo i criteri già previsti per il Consiglio di amministrazione e, rese operative dopo che quest'ultimo le ha esaminate ed approvate. Ove lo ritenga il Consiglio di amministrazione può anche nominare specifici Comitati e Commissioni tecniche, con funzioni consultive su questioni che vengono poste dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. La composizione deve tenere conto degli specifici interessi delle categorie produttive. Di tali Comitati e Commissioni è chiamato a far parte il Direttore e sono formati da commissari scelti fra i Consiglieri, gli associati o loro delegati, che abbiano particolari conoscenze in materia e, possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza. La presidenza di tali Comitati spetta al Presidente o ad un consigliere di amministrazione. Con apposito regolamento può essere istituita la Commissione d'assaggio del vino tutelato.</p>
<p><b>Art. 22. COLLEGIO SINDACALE</b>  I membri del collegio sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti: la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il presidente del Collegio. Il Collegio sindacale:  a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;  b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;  c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.</p>	<p><b>Art. 21. COLLEGIO SINDACALE</b>  I membri del collegio sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti: la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili. Il Collegio sindacale:  a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;  b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;  c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.</p>
	<p><b>Art. 22. COLLEGIO DEI PROBIVIRI E COLLEGIO ARBITRALE</b>  L'Assemblea nomina un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri che possono essere scelti anche fra gli appartenenti al Consorzio. Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Collegio nomina nel suo seno un Presidente e, eventualmente, propone al Consiglio, per l'approvazione, le norme per il proprio funzionamento; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Al Collegio dei Probiviri sono obbligatoriamente deferiti i</p>

	<p>ricorsi previsti dall'art. 7 del presente Statuto, nonché - in primo grado - ogni altra controversia che possa sorgere tra il Consorzio e i propri Soci.</p> <p>Il Collegio, sentite le parti, decide con i poteri dell'arbitro, amichevole compositore, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.</p> <p>Contro la decisione del Collegio dei Probiviri le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Treviso, ad istanza della parte più diligente.</p> <p>L'arbitrato avrà natura rituale e il Collegio deciderà anche in ordine alle spese della procedura.</p> <p>Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale.</p>
<p><b>Art. 23. CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b></p> <p>Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso.</p> <p>Il Collegio arbitrale, che ha sede in Treviso o provincia, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. i) del D.M. 4 giugno 1997 n. 256.</p> <p>Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio Arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.</p> <p>Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'articolo 813 C.P.C.</p>	
<p><b>Art. 24. DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO</b></p> <p>La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di amministrazione con le modalità ritenute più idonee.</p> <p>Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;</li> <li>- esegue i deliberati degli organi del Consorzio secondo le direttive del presidente;</li> <li>- interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi Collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche.</li> </ul> <p>L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.</p> <p>Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.</p>	<p><b>Art. 23. DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO</b></p> <p>La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di amministrazione con le modalità ritenute più idonee.</p> <p>Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;</li> <li>- esegue i deliberati degli organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;</li> <li>- interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi Collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche.</li> </ul> <p>L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.</p> <p>Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.</p>

<p><b>Art. 25. REGOLAMENTI INTERNI</b>  Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.  Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.</p>	<p><b>Art. 24. REGOLAMENTI INTERNI</b>  Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.  Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.  I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria.</p>
<p><b>Art. 26. FONDO CONSORTILE</b>  Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.  E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.</p>	<p><b>Art. 25. FONDO CONSORTILE E BILANCIO</b>  Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.  E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.  Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.  Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci.  Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 14.  Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.  L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante</p>



	<p>dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed impreveduto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto, mediante incremento del "Fondo consortile".</p> <p>Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore è determinato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;</li> <li>- dalle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;</li> <li>- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;</li> <li>- dai risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);</li> <li>- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento dell'immissione nel sistema di controllo;</li> <li>- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.</li> </ul> <p>I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 17 comma 4 del D.lgs. 61/10 e relativo utilizzo devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato, per poterli restituire a tutti gli utilizzatori delle denominazioni anche non soci, o utilizzarli a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.</p> <p>Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.</p> <p>Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale a favore dei soci.</p>
<p><b>Art. 27. ESERCIZIO FINANZIARIO</b> L'esercizio sociale ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p><b>Art. 26. MARCHIO CONSORTILE</b></p> <p>La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.lgs. 61/10 e DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela).</p> <p>Il marchio del Consorzio identifica la Denominazione di Origine tutelata ed è costituito da una cerchia di mura merlate di colore grigio con bordo oro all'interno delle</p>

	<p>quali si staglia su sfondo bianco una P rossa con tre piccoli rombi color oro inseriti sulla gamba.</p> <p>Circondano le mura quindici piccoli quadrati rossi, a simboleggiare i comuni della denominazione e la scritta: “Conegliano Valdobbiadene docg”.</p> <p>L’uso del marchio è regolamentato dal D.lgs. n. 61/2010, in abbinamento inscindibile con la denominazione e riservato a tutti gli utilizzatori della Docg Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, nei modi stabiliti dal disciplinare di produzione e dagli eventuali regolamenti d’uso del Consorzio.</p> <p>Un marchio è adottato anche per l’identificazione della sottodenominazione Conegliano-Valdobbiadene Superiore di Cartizze costituito dal logo sopra citato con l’aggiunta della scritta “Cartizze” in rosso sopra la P.</p> <p>Il marchio della denominazione, così come risulta dalle caratteristiche riportate nel disciplinare e completato con la sottostante scritta, “Prosecco Superiore dal 1876” è adottato dal Consorzio, per gli usi istituzionali.</p> <p>Altri marchi possono essere proposti e utilizzati dal Consorzio a favore dei soli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto e nel disciplinare di produzione, ai sensi dell’art. 17 comma 8 del D.lgs. 61/2010.</p> <p>I marchi consortili anche diversamente declinati, potranno essere utilizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche per contraddistinguere prodotti destinati alla promozione e valorizzazione della denominazione.</p>
<p><b>Art. 28. LIQUIDAZIONE</b></p> <p>Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>	<p><b>Art. 27. MODALITA’ OPERATIVE DEL COMITATO ELETTORALE</b></p> <p>Entro il 31 dicembre dell’anno antecedente la scadenza del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Elettorale che dovrà insediarsi entro trenta giorni dalla nomina.</p> <p>Entro il 31 gennaio dell’anno successivo il Comitato dovrà inviare a tutti i soci una nota informativa per la raccolta delle candidature alla carica di consigliere di C.d.A.; nella predetta nota sarà indicato un termine non superiore a sessanta giorni dal ricevimento per la presentazione delle candidature.</p> <p>La nota è corredata di un’apposita scheda da restituirsi debitamente compilata e controfirmata in caso di proposizione della candidatura.</p> <p>Nella stessa nota il Comitato indicherà il termine ultimo di predisposizione dell’elenco dei candidati per permetterne l’allegazione all’avviso di convocazione dell’assemblea elettiva.</p> <p>I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i soci in regola con l’assolvimento degli obblighi statutari.</p> <p>Ciascun Socio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l’attività prevalente in base a quanto stabilito al precedente art. 16, per la quale si candida. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie.</p> <p>Qualora il numero di candidati in una o più categorie fosse inferiore al numero di seggi disponibili, sarà cura del</p>

	Comitato Elettorale intervenire presso la base associativa al fine di sollecitare ulteriori candidature.
<p><b>Art. 29. MARCHIO CONSORTILE</b>  <b>Il marchio del Consorzio identifica la Denominazione di Origine tutelata ed è costituito da una cerchia di mura merlate di colore grigio con bordo oro all'interno delle quali si staglia su sfondo bianco una P rossa con tre piccoli rombi color oro inseriti sulla gamba.</b>  <b>Circonda il marchio la scritta: "Consorzio Tutela Vino Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene".</b>  <b>Un marchio è adottato anche per l'identificazione della sottodenominazione Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene Superiore di Cartizze costituito dal logo sopra citato con l'aggiunta della scritta "Cartizze" in rosso sopra la P.</b>  La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'articolo 19, comma 1 lett. d) della Legge 164 del 1992 e al D.M. 256/97, e sarà disciplinato da un apposito regolamento.</p>	<p><b>Art. 28. LIQUIDAZIONE</b></p> <p>Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>
<p><b>Art. 30. DISPOSIZIONI FINALI</b>  Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.</p>	<p><b>Art. 29. DISPOSIZIONI FINALI</b></p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.</p>